



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 142 DEL 12 APRILE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l'11 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 113 della Società U.S.D. CACCURESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.42 del 17.3.2016 (squalifica del campo di gioco per TRE giornate effettive, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

al termine della gara Caccurese - Cirò Marina del 6.3.2016 le opposte tifoserie, venute a contatto, causavano una violenta rissa sugli spalti che richiedeva l'intervento delle Forze dell'Ordine per porvi fine.

Il giudice sportivo statuiva irrogando tre giornate di squalifica del campo della Caccurese, l'ammenda alla stessa società di 150,00 e la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Caccurese impugna la decisione chiedendo l'annullamento delle sanzioni o in subordine la riduzione delle stesse; a sostegno della propria tesi rappresenta di aver posto in essere ogni necessaria misura per evitare il verificarsi di incidenti; aggiunge che al verificarsi degli stessi si è posta a disposizione delle Forze dell'Ordine. Ha, da ultimo, inoltre inteso chiarire che i fatti non possono essere attribuiti all'intera tifoseria della Caccurese ma solo ad una ristrettissima parte della stessa (un nucleo familiare).

La tesi della reclamante non merita pregio, tuttavia la gravità dei fatti per come si rileva dal rapporto arbitrale impone una riduzione della squalifica del campo di gioco a due giornate di gara al fine di commisurarla agli ordinari principi di equità e congruità.

Il reclamo va rigettato nel resto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica del campo a DUE giornate effettive;
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 114 della Società U.S.D. BIANCO CALCIO A 5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 24.3.2016 (squalifica del calciatore RINARELLO Antonio fino al 24.12.2017, inibizione del dirigente CANTURI Marco fino al 24.5.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;

RILEVA

con il presente reclamo si impugnano le sanzioni irrogate in primo grado e riportate in epigrafe: il comportamento minaccioso del dirigente Canturi Marco e quello violento del calciatore Rinarello Antonio.

Con riguardo al tesserato da ultimo citato l'arbitro rappresenta in rapporto come Rinarello Antonio lo abbia ripetutamente offeso e minacciato; sull'episodio dichiarato dal giudice di prime cure come atto di violenza nei confronti dell'ufficiale di gara, scrive espressamente: "...continuava ad inveire contro di me per diversi secondi fino ad arrivarmi di fronte e dandomi degli schiaffetti dietro la nuca...".

La U.S.B. Bianco C5 nega che i suoi tesserati si siano resi responsabili dei fatti loro attribuiti; tuttavia intende evidenziare che - nell'ipotesi in cui si dovesse giungere alla convinzione che il Rinarello Antonio abbia dato "degli schiaffetti dietro la nuca" all'arbitro - il comportamento non possa essere qualificato come violento ma al più come irrispettoso.

Premesso che i fatti attribuiti ai due tesserati della Società Bianco C5 vanno confermati nei termini e nelle modalità di attuazione descritti dall'arbitro, la tesi della reclamante sulla classificazione del comportamento del Rinarello Antonio come violento deve essere accolta.

Difatti il colpire con "degli schiaffetti alla nuca" deve essere qualificato come atto di protesta violenta e non come atto di violenza tout court.

Per tali motivi se l'inibizione inflitta al dirigente Canturi Marco va confermata in quanto congrua ed adeguata ai fatti contestati, la squalifica al calciatore Rinarello Antonio, va quantificata in sei mesi e pertanto ridotta fino a tutto il 24.9.2016.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore RINARELLO Antonio a tutto il 24 SETTEMBRE 2016; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 12 APRILE 2016
